STRATEGIE DI GOVERNO DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI E RIORGANIZZAZIONE[1] DELLE PROVINCE

Luigi Sabbarese

Introduzione

Vorrei iniziare con le parole di Paolo VI tratte da *Evangelica testificatio*:

«[…] ogni istituzione umana è insidiata dalla sclerosi e minacciata dal formalismo. La regolarità esteriore non basterebbe, di per se stessa, a garantire il valore di una vita e l'intima sua coerenza. Pertanto, è necessario ravvivare incessantemente le forme esteriori con questo slancio interiore, senza il quale esse si trasformerebbero ben presto in un carico eccessivo (ET 12).

[…] questi mezzi sono sempre ordinati alla formazione dell'uomo interiore. Ed è la premura di fortificarlo che vi aiuterà a riconoscere, nell'ambito di tante sollecitazioni diverse, le forme di vita più appropriate. Un eccessivo desiderio di flessibilità e di spontaneità creativa può far tacciare, in effetti, di rigidezza il *minimum* di regolarità nelle consuetudini, che la vita delle comunità e la maturazione delle persone ordinariamente richiedono» (ET 32).

Questo testo racchiude bene lo spirito delle strutture che devono essere vivificate con lo slancio interiore, devono puntare al consolidamento dell'uomo interiore e devono evitare l'eccessiva spontaneità.

La storia della vita religiosa è testimone di periodici rinnovamenti, necessari soprattutto nelle epoche di grandi transizioni e dettati dal desiderio di tornare alle origini (alla regola primitiva), oppure dall'adattamento e aggiornamento del carisma alle nuove condizioni sociali e da nuovi bisogni che interpellano la vita consacrata[2].

Alla luce della ecclesiologia conciliare non si può più pensare che il rinnovamento, che può giungere fino alla riorganizzazione interna dei nostri Istituti, si possa continuare a fare senza la Chiesa locale[3]. L'ecclesiologia della vita consacrata deve assumere sempre più, in questo come in altri ambiti, una sua qualificazione storica e una sua "collocazione salvifica", che esprima efficacemente il suo essere nel cuore della Chiesa nelle singole Chiese, come parte integrante e anche integrata[4].

Dovremmo fare lo sforzo di considerare la riorganizzazione dei nostri Istituti nell'alveo di un più ampio respiro e, quindi, più propositivo del rinnovamento e delle strategie di governo, alla luce anche

[1] La riorganizzazione, lungi dall'essere una mera esigenza di organizzazione più funzionale delle strutture non dovrebbe forse essere una vera e propria occasione di rifondazione, intesa quale categoria ermeneutica di riforma e, dunque, di ridisegnare le persone e le circoscrizioni nella linea di un perenne rinnovamento?

[2] Cf F. CIARDI, *Rifondazione*, in G.F. POLI (a cura di), *Supplemento al Dizionario Teologico della Vita Consacrata*, Ancora, Milano 2003, 306-307.

[3] Cf J.M.R. TILLARD, *Rinnovamento*, in T. GOFFI – A. PALAZZINI (a cura di), *Dizionario teologico della Vita Consacrata*, Ancora, Milano 1994, 1557.

[4] Cf M. MIDALI, *Ecclesialità della vita consacrata*, in G.F. POLI (a cura di), *Supplemento al Dizionario Teologico della Vita Consacrata*, 40-54.

delle necessità delle diocesi, nelle quali viviamo e operiamo e che vivono fenomeni molto simili (accorpamento delle diocesi, unione di diocesi *in persona Episcopi*) a quelli degli Istituti religiosi

Sotto questo profilo dobbiamo metterci alla ricerca di criteri condivisi per procedere con ponderazione e discernimento, senza arrivare con l'acqua alla gola, sommersi dalle necessità, a scegliere di riorganizzarci. Dovremmo riorganizzarci non solo perché le nostre fila si riducono e diventiamo sempre meno presenti in contesti che avrebbero maggiormente bisogno (le periferie), ma anche perché la riorganizzazione dovrebbe/potrebbe esprimere un rinnovamento, una "nuova forma".

L'area giuridica della CISM, che ha già proposto una propria riflessione sul tema della riorganizzazione[5], anche se da un punto di vista eminentemente giuridico, ha invitato a confrontarsi con un processo storico in corso e che, con alterne vicende, ha attraversato tutto l'ultimo cinquantennio: il ridimensionamento/riorganizzazione delle istituzioni di vita consacrata, specie – ma non esclusivamente – per il calo delle vocazioni, per la crescita dell'età media, per il cambiamento culturale che rende "inadeguate" alcune opere tradizionali[6].

Non è la prima volta che la CISM si accinge a riflettere sull'argomento. In occasione della LVI Assemblea Generale, il Presidente di allora, che è quello di oggi, nella prolusione aveva evidenziato la necessità di comprendere la riorganizzazione delle province nel più ampio contesto della riforma nella Chiesa, intesa quale processo spirituale, aperto e storico che non va di fretta, soprattutto perché inquadra la ristrutturazione come opportunità[7].

Come anticipato, la riorganizzazione delle circoscrizioni, anche se talvolta effettuata con fatica e dolore, può diventare l'occasione per operare scelte che rilancino le nostre presenze nelle Chiese locali in chiave carismatica, promuovendo la qualità della vita evangelica e la testimonianza dei consacrati[8].

Ed è esattamente in quest'ottica di "rigenerazione" che sarebbe auspicabile intendere e vivere i processi di riorganizzazione delle circoscrizioni degli Istituti religiosi e delle società di vita apostolica, o come altri hanno già scritto, bisogna osare e dunque «non limitarsi a tattiche di sopravvivenza, ma porre oggi le premesse di nuove strategie di sostenibilità delle nostre presenze»[9].

---

[5] Cf CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI AREA GIURIDICA (a cura di), *I Superiori Maggiori, la riorganizzazione degli Istituti, le convenzioni con diocesi e parrocchie*, EDB-Il Portico, Bologna 2023, 35-76.

[6] «Il binomio declino-rinascita attraversa tutta la storia della vita religiosa con ritmi ora lenti, ora repentini e talvolta con esiti fatali; binomio che coniuga lucida consapevolezza e sofferto smarrimento. Binomio che si inscrive in quella che si potrebbe chiamare attitudine alla metamorfosi della vita religiosa […]. Grazie a questa capacità di meta-morfosi la vita religiosa attraversa i tempi […] per abilitarci al cambiamento e a non subirlo, anzi a valorizzarlo come risorsa cognitiva atta ad intercettare il nostro *kairòs* nella storia della salvezza»: P.L. NAVA, *Introduzione*, in *Vita Consacrata* 46 (2010) n. 6, 484-485.

[7] Cf L. GAETANI, *Riforma della Chiesa e riorganizzazione delle Province religiose in Italia*, in AA.VV., *Unificazione come occasione di rinnovamento: la vicenda dei Frati Minori nelle sei Province del nord-Italia*, in AA. VV., *Riorganizzazione delle province. Esperienze. Criteri. Prospettive,* Il Calamo, Roma 2017, 11-27.

[8] Cf M. VACCARI, *Unificazione come occasione di rinnovamento: la vicenda dei Frati Minori nelle sei Province del nord-Italia*, in AA.VV., *Riorganizzazione delle province. Esperienze. Criteri. Prospettive*, 39-40.

[9] P.L. NAVA, *Riorganizzazione [delle] province: esperienze a confronton*, in AA.VV., *Riorganizzazione delle province. Esperienze. Criteri. Prospettive*, 35.

Per tale ragione, sembra irrinunciabile il riferimento ad un quadro assiologico di natura teologico-giuridica, che esponga il metodo e i principi su cui fondare il processo di riorganizzazione, in particolare i concetti di "partecipazione", "discernimento personale e comunitario", "patrimonio o carisma dell'Istituto e giusta autonomia"[10].

La complessità del fenomeno in esame impone il confronto con le attuali difficoltà organizzative delle istituzioni religiose per trovare soluzioni possibili, reali, nuove e innovative che esprimano non una sconfitta ma una nuova partenza, frutto della disponibilità a «lasciarsi interrogare dalle sfide del tempo presente e di coglierle con le virtù del discernimento»[11].

1. Quadro assiologico

1.1. La partecipazione di tutti

La riorganizzazione riguarda tutti i membri di una o di più Province, l'intero Istituto; pertanto, non va disatteso il principio della partecipazione generale alla vita di un'istituzione ecclesiale per tutti coloro che ne fanno parte, espresso nell'adagio: «Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et aprobari debet», sancito da Innocenzo III (1198-1216) in una decretale difficile da rintracciare, ricondotto alla *regula iuris* 29 di Bonifacio VIII.

Una sua traccia si ritrova nel can. 119 § 3 del vigente Codice, dove si afferma: «ciò che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato».

Il can. 119, che tratta del modo collegiale di determinare la volontà di una persona giuridica o di un soggetto analogo ad essa, nel suo insieme mira, per quanto possibile, a coinvolgere nelle decisioni, una base significativa dei membri interessati. Non intende affermare l'esigenza dell'unanimità quando tutti sono coinvolti come collegio, ma solo quando la decisione di una persona giuridica ha implicazioni di carattere personale. Dunque, la regola richiamata intende tutelare l'efficacia della decisione da prendere.

[10] Per i profili più normativi, canonici e civili, sostantivi e procedurali si rinvia a quanto già esposto in CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI AREA GIURIDICA (a cura di), *I Superiori Maggiori, la riorganizzazione degli Istituti, le convenzioni con diocesi e parrocchie*, 56-76.

[11] FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco alla Curia Romana per gli auguri di Natale*, 21 dicembre 2019.

1.2. La riorganizzazione, momento "critico", ovvero la prospettiva del discernimento

«Oggi la Chiesa ha bisogno di crescere nel discernimento, nella capacità di discernere»[12]. Parlare di discernimento significa mettere a tema le occasioni o gli ambiti in cui bisogna intervenire con una decisione.

Le incertezze e le fatiche negli orientamenti che riguardano la vita personale, sociale, ecclesiale investono anche la problematica della riorganizzazione delle circoscrizioni di un Istituto. La domanda fondamentale chiede non tanto se intervenire o meno ma come farlo, come essere "creativamente fedeli" al carisma del proprio Istituto.

La risposta a questa domanda non è l'obbedienza a principi astratti né l'applicazione di una qualche tecnica per risolvere il problema, ma l'ascolto della voce dello Spirito, che parla nella storia e nell'intimo di ciascuna persona, allora la domanda di fondo riguarda il modo per riconoscere questa voce tra le tante che si fanno udire[13]. Il discernimento è così innanzitutto un modo di procedere nella propria vita seguendo la voce dello Spirito[14]. Vissuti in un clima di profondo ascolto interiore, le azioni del riconoscere, interpretare e scegliere delineano uno stile valido per i singoli e i gruppi, comunità e istituzioni. In questo senso il discernimento appare come un sapere eminentemente pratico a partire dalla lettura della propria esperienza concreta di scegliere, di decidere, di cercare la propria strada e di accompagnare altri a farlo.

1.3. Il discernimento, personale e comunitario

Il luogo e l'organo del discernimento è la propria coscienza. Il suo ruolo non si limita al rendersi conto di errori o peccati, ma «può anche riconoscere con sincerità e onestà ciò che si può offrire a Dio, e scoprire con una certa sicurezza morale che quella è la donazione che Dio stesso sta richiedendo in mezzo alla complessità concreta dei limiti, anche se non è ancora pienamente l'ideale oggettivo» (AL, 303).

La valorizzazione della coscienza si radica nella contemplazione del modo di agire del Signore: è nella coscienza di Gesù che si svolge il suo dialogo intimo con il Padre, al cui interno, in piena libertà, Gesù prende le decisioni, anche le più dure e laceranti. A questo si ispira l'autentica vita cristiana[15].

---

[12] FRANCESCO, *Un incontro privato con alcuni gesuiti polacchi*, in *La Civiltà Cattolica* 3 (2016), 345-349.

[13] Cf G. COSTA, *Il discernimento*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 2018, 5-10.

[14] In *Evangelii Gaudium*, Papa Francesco così lo descrive: «È opportuno chiarire ciò che può essere un frutto del Regno e anche ciò che nuoce al progetto di Dio. Questo implica non solo riconoscere e interpretare le mozioni dello spirito buono e dello spirito cattivo, ma – e qui sta la cosa decisiva – scegliere quelle dello spirito buono e respingere quelle dello spirito cattivo» (EG 51).

[15] «Gesù non vuole né cristiani egoisti, che seguono il proprio io, non parlano con Dio; né cristiani deboli, cristiani che non hanno volontà, cristiani "telecomandati", incapaci di creatività, che cercano sempre di collegarsi con la volontà di un altro e non sono liberi. Gesù ci vuole liberi e questa libertà dove si fa? Si fa nel dialogo con Dio nella propria coscienza. [...]. La coscienza è lo spazio interiore dell'ascolto della verità, del bene, dell'ascolto di Dio; è il luogo interiore della mia

Se la coscienza resta un'esperienza profondamente personale, questo non circoscrive l'ambito del discernimento, che abbraccia anche tutte quelle situazioni in cui gruppi, comunità e istituzioni devono individuare in che direzione procedere per accogliere la vita e costruire il bene comune (cf EG, 20)[16].

Questa dinamica si basa sulla fiducia che «in tutti i battezzati, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare» (EG, 119); in modo particolare, la comunità dei fedeli è dotata «di un istinto della fede – il *sensus fidei* – che li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio» (*ivi*).

Se questa dinamica riguarda tutte le comunità dei fedeli, a maggiore ragione essa deve essere esercitata negli Istituti e Società, in cui tutti i loro membri cercano di essere un segno esemplare della testimonianza di *sequela Christi*. Il discernimento diviene, così, stile ecclesiale di una prassi di vita. In quanto ascolto di «ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7), il discernimento è la fonte di un dinamismo missionario incarnato[17], che non parte da ideologie o pianificazioni astratte. Al tempo stesso invita le comunità dei fedeli ad un atteggiamento di libertà anche rispetto alle proprie strutture, organizzazioni, tradizioni e pratiche. Oltre all'attenzione di ciascuno ai movimenti della propria coscienza, il discernimento comunitario richiede il dialogo tra le coscienze di coloro che vi partecipano, in vista di lasciar emergere una lettura (più o meno) condivisa. Il fondamento è la fiducia che lo Spirito lavora in ciascuno, ma anche nelle dinamiche del gruppo. Il discernimento diventa allora un modo di procedere istituzionale e comunitario che garantisce dal rischio di compiere scelte arbitrarie, o «dettate dalle nostre pretese, condizionate da eventuali 'scuderie', consorterie, egemonie"[18]. Lo stile collegiale della sinodalità e la pratica del discernimento in comune diventano all'interno della Chiesa il modo per garantire la sovranità di Dio: «Nessuno può avere in mano tutto, ognuno pone con umiltà e onestà la propria tessera di un mosaico che appartiene a Dio»[19].

Il discernimento in comune si manifesta in luoghi e ambiti con specifiche competenze che trovano alcuni valori espressivi anche nelle normative ecclesiali più specificamente fondate su progetti carismatici. Il dialogo a tutto campo tra le persone interessate, l'ascolto degli altri e della volontà di Dio, l'attenzione alla relazione con tutti gli interessati, ne costituiscono i presupposti fondanti. Infatti, il discernimento in comune ha una sua specificità. Esso non va confuso con ogni processo decisionale, con un confronto più o meno formale, una semplice consultazione delle opinioni dei membri, o un processo di deliberazione mediante il voto di maggioranza. Esso non è neanche una tecnica o una procedura formalizzata, la cui applicazione garantisce l'esito di un cammino decisionale in tempi

relazione con Lui, che parla al mio cuore e mi aiuta a discernere, a comprendere la strada che devo percorrere, e una volta presa la decisione, ad andare avanti, a rimanere fedele»: FRANCESCO, *Angelus*, 30 giugno 2013.

[16] Circa la dimensione comunitaria del discernimento cf M. MARTINÉZ FERNANDÉZ, *Discernimento*, in T. GOFFI – A. PALAZZINI (a cura di), *Dizionario teologico della Vita Consacrata*, 632-634.

[17] Circa la dimensione missionaria del discernimento, cf M. MARTINÉZ FERNANDÉZ, *Discernimento*, in T. GOFFI – A. PALAZZINI (a cura di), *Dizionario teologico della Vita Consacrata*, 627-629.

[18] FRANCESCO, *Discorso alla riunione della Congregazione per i Vescovi*, 27 febbraio 2014, n. 5.

[19] *Ivi.*

prestabiliti, o una sommatoria o giustapposizione dell'esito dei processi di discernimento personale, ma richiede che il gruppo o la comunità si riconoscano come un soggetto collettivo dotato di una propria identità, al cui interno tutti i membri trovino un posto. Usando i termini di *Evangelii Gaudium* il discernimento in comune si fonda sull'esperienza di "diventare un popolo" (EG, 220) e del "piacere spirituale" di esserlo (cf EG, 268-274), con tutta la difficoltà che questo comporta in contesti culturali segnati dall'individualismo. La specificità più evidente è l'esigenza di integrare, anche nei tempi, l'elaborazione del punto di vista di ciascun partecipante e la capacità di esprimerlo di fronte al gruppo, garantendo un clima di ascolto rispettoso ma anche un autentico confronto tra le coscienze, e l'ascolto del "clima" collettivo oltre che delle mozioni personali dei partecipanti.

In un primo momento in comune è importante sia la custodia di una dimensione relazionale, sia l'esplicitazione della concretezza dell'obiettivo, a partire dalle informazioni sui dati della realtà. Questo può voler dire ricostruire il profilo delle alternative in tutte le loro dimensioni, anche organizzative, logistiche ed economiche, e acquisire informazioni attendibili sul contesto in cui ci si inserisce. Questa preparazione, che può richiedere anche una fase di studio o il confronto con esperti, è fondamentale per evitare un processo unicamente istintivo.

Dopo un congruo tempo di ascolto della coscienza, accompagnati dalla riflessione, meditazione della Parola di Dio e preghiera personale, si passa alla messa in comune dell'orientamento di ciascuno, dapprima senza dibattito, cercando, attraverso un esercizio ascetico di riconoscere le posizioni più costruttive e abbandonando l'attaccamento di ciascuno al proprio parere; quindi si procede alla formulazione condivisa di indicazioni per la decisione, secondo le modalità organizzative consone alla comunità interessata. Si dovrebbe così tendere a costruire un clima di unione degli animi e di armonia, affinché ciascuno e il gruppo esprima il meglio di sé stesso. In questo modo le relazioni dei membri, la qualità della comunicazione interna ma anche la capacità di attenzione apostolica verso l'esterno, eviteranno una certa autoreferenzialità, con la presenza pure di un facilitatore o accompagnatore anche esterno. Alla fine attraverso uno scambio di opinioni che può avverarsi non privo di tensioni, la concordia sul fine comune – compiere la volontà di Dio – e la cura per il reale ascolto della coscienza di ciascuno, permetteranno di assumere spiritualmente pure la varietà e la diversità dei punti di vista, che il metodo anzi postula, evitando che la contrapposizione o il conflitto abbiano l'ultima parola.

Quando il processo va a buon fine, cambia anche la modalità di esercitare l'autorità: il compito di chi è investito del governo spirituale, sarà riconoscere l'autenticità della identità collettiva, ben più che dirimere controversie o decidere d'imperio. Si tratta di una indicazione importante anche per un autentico stile di sinodalità, che non può fare a meno dell'esercizio del discernimento in comune. Si manifesta in questi processi il ruolo dell'autorità come garante dell'unità, che rispettando le differenze

non si trasforma mai in uniformità: è il riflesso dell'ascolto della voce dello Spirito, «Maestro dell'unità nelle differenze»[20].

In un percorso[21] di discernimento in comune è cruciale la presenza di una figura di *leadership* – in senso spirituale, non semplicemente in virtù del ruolo gerarchico – capace di portarlo a termine. Proprio in vista del servizio dell'unità, a questa figura è richiesta la capacità di far avanzare il confronto a partire da un ascolto profondo che valorizza tutte le posizioni espresse, senza limitarsi a riassumerle.

Per esercitare questa responsabilità è indispensabile essere consapevoli che l'istituzione, al cui interno si esercita l'autorità, non è una proprietà privata del leader, ma un bene comune da custodire perché ciascuno vi trovi il suo posto. Ovviamente sono utili doni e capacità personali, come la capacità di coordinamento, di visione e di progettazione, che richiedono però di essere sostenute da una formazione adeguata[22].

Questo itinerario di discernimento in comune ha, dunque, al suo centro il rispetto delle persone che compongono la comunità, la ricerca del bene comune, a cui si perviene attraverso il dialogo e l'ascolto reciproco, espressione dell'identità collettiva e della volontà di Dio. L'accompagnamento di attenzione alla relazionalità e all'agire, con stile sinodale, esprimeranno, inoltre, la vera partecipazione e corresponsabilità di tutti.

1.4 Il patrimonio dell'Istituto e la giusta autonomia

La dinamica del discernimento, per essere pienamente valida in ogni situazione di Istituti e Società, va considerata alla luce del principio di autonomia, secondo il carisma e la missione propria, e anche secondo la diversità tipologica di Istituti e Società, espressa nel diritto proprio[23] di ciascuno di essi. Gli Istituti e le Società, in quanto sono un dono divino alla Chiesa, hanno una loro peculiarità ed un patrimonio o carisma che è un bene per la Chiesa, bene che deve essere custodito, protetto e promosso. L'interpretazione del patrimonio o, come alcuni preferiscono, del carisma spetta, sotto la guida dell'autorità ecclesiastica competente, allo stesso Istituto o Società.

Si tratta di un'autonomia di vita (cf can. 586) e di legislazione (cf can. 587), anche se viene sottolineata specialmente l'autonomia di governo (cf can. 596).

---

[20] FRANCESCO, *Incontro con i sacerdoti e i consacrati*, Milano, 25 marzo 2017.

[21] Cf CIVCSVA, *Il servizio dell'autorità e l'obbedienza*, n. 13, EV 25/388

[22] Questi diversi aspetti del discernimento in comune si possono vedere più approfonditamente, illuminati da una spiritualità ignaziana, in G. COSTA, *Il discernimento*, 49-70.

[23] Cf P.L. NAVA, *Un laboratorio aperto al futuro: il diritto proprio degli IVC e delle SVA. La manutenzione delle regole*, in L. SABBARESE (a cura di), *Aspetti dell'identità e della missione ecclesiale della vita consacrata*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2023, 47-71.

Derivando tale autonomia dalla natura stessa dell'Istituto di vita consacrata essa appartiene ad ogni Istituto, non è illimitata, ma *giusta*, conveniente, opportuna. Essa propriamente non è concessa dall'autorità ecclesiastica, ma è *riconosciuta.*

Il can. 587, che tratta del diritto proprio degli Istituti, espresso in un codice fondamentale e in altri codici complementari, fa riferimento al can. 578, testo di valore dottrinale che riconosce nei fondatori l'azione di Dio attraverso il suo Spirito che deve essere fedelmente conservata e protetta e riguarda appunto il patrimonio dell'Istituto.

Presentato come una realtà dinamica vitale, il patrimonio dell'Istituto ha origine dallo Spirito mediante il fondatore, ma nello stesso tempo si arricchisce con il fluire della storia e l'evolversi dell'Istituto stesso. È vita. È sempre lo stesso, ma si adatta continuamente alla realtà nuova. Pur cambiando, rimane sempre sé stesso; e nell'essere sempre sé stesso, si deve continuamente adattare alle nuove esigenze dei tempi e situazioni. Il patrimonio può essere inculturato, aggiornato, ampliato, nella prospettiva di un vero dinamismo pasquale di morte e resurrezione, con nuove possibilità di comprensione di sé.

Il patrimonio ha due fonti: *l'intendimento e i progetti del fondatore* da una parte e le *sane tradizioni* dall'altra. Il patrimonio o carisma consta anzitutto dell'intendimento («mens») e dei progetti («proposita») del fondatore o dei fondatori. L'intendimento del fondatore riguarda l'intuizione o l'ispirazione generale del fondatore, mentre i progetti fanno riferimento già ai mezzi di attuazione dell'intuizione generale.

Si deve distinguere il carisma dei fondatori dal carisma di fondazione. È questo ultimo che viene sancito dalla autorità ecclesiastica e fa parte del patrimonio dell'Istituto. Non tutto ciò che fa parte della personalità del fondatore viene trasmesso alla Chiesa attraverso l'Istituto. In particolare, fa parte del patrimonio dell'Istituto non ciò che il fondatore intendeva fare, ma ciò che di tale intendimento la Chiesa ha approvato. Infine, va precisato anche che oggetto del patrimonio o carisma dell'Istituto sono l'intendimento e i progetti dei fondatori relativamente «alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto».

Il patrimonio è costituito anche dalle *sane tradizioni.* Non si tratta tanto di costumi e abitudini, forse risalenti ad antica data, e che hanno caratterizzato la vita dei membri. Le tradizioni di cui si parla nel testo sono quelle che riguardano la natura, il fine, lo spirito e l'indole dell'Istituto, e che sono state sancite dalla competente autorità della Chiesa. Si tratta dunque di elementi che hanno portato qualche novità allo stesso patrimonio, senza per altro rompere la continuità con la fonte[24]. A tal riguardo l'esortazione apostolica post-sinodale *Vita Consecrata* parla di "fedeltà al carisma" e di "fedeltà creativa" (VC 36-37).

[24] Cf. V. MOSCA, *Il carisma negli Istituti religiosi (cfr. can. 578),* in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *La vita consacrata nella Chiesa*, Glossa, Milano 2006, 195-248.

In questa linea la missione generale della Chiesa di annunciare la salvezza e il Regno di Dio a tutti gli uomini, si concretizza nella missione di ogni Istituto e Società, specificata dal carisma e/o patrimonio di ognuno di essi. Poiché la riorganizzazione delle circoscrizioni, fa parte del governo di ogni Istituto e Società, come anche delle sue opere, non può non tenere conto che essa si situa nell'ambito della promozione e dello sviluppo dell'Istituto in armonia con il suo carisma e missione, attuata secondo differenti ruoli dei superiori, dei membri e degli organismi di partecipazione e corresponsabilità di ciascuno di essi, determinati nel diritto proprio.

2. Quadro normativo nella riorganizzazione degli Istituti

2.1. La giusta autonomia di governo e la divisione interna delle circoscrizioni

Nell'ambito della «giusta autonomia di vita, specie di governo», riconosciuta dal can. 586 § 1, ogni Istituto è responsabile della sua organizzazione interna. Al riguardo, il Codice di Diritto Canonico, in forma innovativa rispetto al passato[25], stabilisce espressamente che «spetta all'autorità competente dell'Istituto a norma delle costituzioni dividere l'Istituto in parti, con qualunque nome designate, erigerne di nuove, fondere quelle già costituite o circoscriverle in modo diverso» (can. 581). Ugualmente il can. 585, completando le disposizioni in materia, stabilisce che «spetta […] all'autorità competente dell'Istituto la soppressione di parti dell'Istituto».

In forma ampia e generica i canoni citati stabiliscono le principali azioni riguardanti l'organizzazione interna affidate alla competente Autorità dell'Istituto:

1) *Divisione in parti*: si tratta della prima e delle ulteriori divisioni in parti dell'Istituto. Per parti, in qualunque modo nominate (province, regioni, zone, distretti, vicarie, ispettorati, etc.), sono ordinariamente da intendersi quelle dotate di una certa autonomia e che prevedono la costituzione di uffici propri dotati di potestà propria, ordinaria o vicaria, annessa all'ufficio[26]. Non potrebbe considerarsi una divisione in parti se si trattasse solo di delegazioni, che godessero solo di facoltà delegate, revocabili dall'autorità che le ha concesse.

2) *Erezione di nuove parti*: ossia la decisione della competente autorità interna dell'Istituto o della Società di creare, mediante un formale atto costitutivo, una nuova circoscrizione da aggiungere a quelle già esistenti, con la stessa o diversa fisionomia.

[25] In applicazione dei principi di decentralizzazione e di sussidiarietà a cui è ispirata la nuova codificazione e come effetto del riconoscimento dell'autonomia, il can. 581 trasferisce alla competente autorità dell'Istituto quegli atti che nella precedente codificazione erano riservati alla Sede Apostolica (cf CIC 17, can. 493). Cf anche S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Decreto *Ad Instituenda experimenta*, n. 1, Città del Vaticano, 4 giugno 1970, in EV 3/2567.

[26] Per gli Istituti religiosi, maggiori determinazioni sono date dal can. 620 che tratta della provincia.

3) *Fusione o unione di parti già costituite*: si tratta dell'atto formale mediante il quale si mettono insieme più circoscrizioni o incorporando una o più circoscrizioni in un'altra, normalmente più grande, sì che quelle incorporate vengono estinte e tutte le loro persone fisiche ed i beni temporali confluiscono in quella che permane, assumendone nome, statuti e personalità giuridica; oppure unendo, mediante soppressione, due o più circoscrizioni al fine di erigerne una nuova e distinta in cui tutte le persone fisiche ed i beni temporali degli enti estinti confluiscono in un nuovo ente che avrà nome, statuti e personalità giuridica nuovi. Con riferimento a quest'ultima fattispecie l'unione di più circoscrizioni può avvenire cambiandone la fisionomia, come ad esempio più regioni che vanno a costituire una provincia, oppure mantenendone la fisionomia sia pure ampliandone i confini, come nel caso dell'unione di più province in una.

4) *Circoscrizione o delimitazione in modo diverso di parti esistenti*: ossia l'atto formale con cui la competente autorità dispone una diversa configurazione di parti già costituite, come ad esempio nel caso di una regione che diventa provincia o viceversa di una provincia che diventa regione, oppure anche semplicemente nel caso di cambiamenti nei confini territoriali.

5) *Soppressione di una parte*: si tratta dell'atto formale mediante cui l'autorità competente sancisce la fine di una parte costituita, sia perché semplicemente cessa di esistere sia anche in vista di una trasformazione come nel caso di una provincia che passa ad essere una regione o una delegazione o una casa immediatamente dipendente dall'autorità generale.

Oltre a questi due canoni il CIC menziona le parti di un Istituto al can. 621, dove viene descritta la provincia e le sue caratteristiche, e al can. 634 § 1, relativamente alla capacità che gli Istituti, le province e le case, in quanto persone giuridiche ex ipso iure, hanno di acquisire, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali.

Rimanendo nell'ambito della organizzazione o riorganizzazione interna degli Istituti, specie a riguardo della destinazione dei beni e delle possibili implicazioni di carattere civilistico, giova richiamare quanto disposto nei cann. 121-123 che regolano la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali e degli oneri delle persone giuridiche in caso di fusione o incorporazione, di divisione o smembramento e di estinzione.

Il can. 121 prende in esame la fusione o unione estintiva vera e propria, nel senso che si dà vita a un unico nuovo «insieme, dotato anch'esso di personalità giuridica», con la conseguente estinzione delle due entità preesistenti. In questa ipotesi il canone dispone che «questa nuova persona giuridica ottiene i beni e i diritti patrimoniali propri delle persone precedenti ed assume gli oneri di cui le medesime erano gravati», dovendosi rispettare la volontà dei fondatori e degli offerenti, nonché i diritti acquisiti. Ovviamente, la costituzione di una nuova persona giuridica implica necessariamente un nuovo intervento da parte dell'autorità competente, secondo quanto previsto dal can. 116. La norma

è chiara nell'indicare che la nuova persona giuridica subentra nella titolarità di tutti i rapporti, ottenendo il possesso dei beni e dei diritti patrimoniali, oltre ovviamente gli obblighi.

Il can. 122 regola la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali nel caso di divisione di una persona giuridica. Sulla base del presupposto del permanere della persona giuridica originaria, sono prese in esame, in forma non esaustiva, due fattispecie: il caso in cui la parte che si distacca si unisce ad un'altra persona giuridica e il caso in cui dalla parte distaccata si forma una nuova persona giuridica. In entrambi i casi nella attribuzione dei beni divisibili e dei diritti patrimoniali, così pure dei debiti e degli altri oneri il canone stabilisce il criterio proporzionale, facendo riferimento alle modalità "quantitative" della divisione. Si tratta però di un primo criterio, da integrarsi con il principio equitativo, cioè «secondo equità e giustizia, tenuto conto di tutte le circostanze e delle necessità di entrambe» le parti. Ugualmente la proporzionalità e il principio equitativo restano validi anche in riferimento ai beni non divisibili.

Infine, il can. 123, in riferimento alla persona giuridica pubblica e privata, regola «la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali e parimenti gli oneri» in caso di estinzione. In questo caso la liquidazione dei beni e l'assegnazione dei relativi oneri «sono regolate dal diritto e dagli statuti». Se nulla è prescritto al riguardo essi passano alla persona giuridica immediatamente superiore, salvo sempre l'osservanza della volontà dei donatori e degli offerenti, nonché i diritti acquisiti da terzi. Nel caso di insieme di cose come nel caso degli Istituti o Società la persona giuridica immediatamente superiore è quella che per così dire "contiene" l'inferiore: per esempio, per una casa religiosa, la provincia.

2.2. La centralità del diritto proprio

Il linguaggio volutamente generico dei cann. 581 e 585 rimanda al diritto proprio di ogni Istituto, costituzioni e codici complementari. Espressione della giusta autonomia normativa e di governo, il diritto proprio, oltre a «custodire più fedelmente la vocazione e l'identità dei singoli Istituti», deve contenere quelle «norme fondamentali» (can. 587 § 1) che «lo precisino, lo determino e gli assicurino la possibilità di sopravvivere, di rimanere se stesso e realizzare la sua missione. […] Le norme fondamentali dovranno riguardate tutti i settori vitali dell'Istituto, prima di tutto il governo»[27] e le sue strutture organizzative. Con riferimento alla organizzazione e riorganizzazione degli Istituti e Società, le costituzioni dovrebbero prevedere la possibilità di divisioni in parti. Nel caso le costituzioni non prevedano la divisione in parti ci si dovrebbe rivolgere alla Santa sede, in forza di una prassi che in passato ha riservato a quest'ultima la prima divisione (cf CIC/17, can. 493).

[27]V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, edizione rivista e ampliata a cura di V. Mosca, Marcianum Press, Venezia 2010, 225.

Le costituzioni dovranno inoltre indicare le parti in cui l'Istituto o la Società possono essere divisi (provincia, vice-provincia, regione, ecc.), quale sia l'autorità competente, mentre è possibile collocare negli altri codici minori le procedure, i criteri seguiti per giungere alla decisione, le condizioni, il destino di case e di beni, ecc.

Trattandosi di una questione di maggiore importanza, per la divisione di tutto l'Istituto, così come per la soppressione di parti maggiori, sarà competente il Capitolo generale; per gli altri atti, rimanendo la libertà di ciascun istituto o società di decidere in merito, potrebbe essere conveniente attribuirli al Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, premessa una ragionevole consultazione di tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte. Una competenza congiunta, capitolo generale e, fuori di esso, Moderatore supremo con il suo Consiglio, potrebbe risultare opportuna, soprattutto se il capitolo generale si riunisce a distanza di un certo numero di anni[28].

Da quanto detto, si comprende l'importanza per la vita e la missione di un Istituto o Società di dotarsi di norme e procedure in grado di regolare tutti gli aspetti della vita e della missione, comprese le sfide che derivano da situazioni inedite quali la diminuzione numerica e l'invecchiamento dei membri o la crescita e l'espansione in contenti geografici e cultuali. Gestire una riorganizzazione delle strutture di vita e di governo quando questa è già prevista, almeno nei suoi elementi essenziali, dalle Costituzioni e dagli altri codici minori pone un istituto o una società in una condizione di maggiore sicurezza e di vantaggio rispetto a chi non dispone di norme al riguardo.

2.3. Come procedere quando il diritto proprio prevede la riorganizzazione[29]

Dal momento che il diritto proprio già prevede a quali figure, organismi e autorità sono assegnate le diverse competenze, nonché le procedure canoniche da attivare, particolare attenzione sarà posta soprattutto nell'ambito della preparazione, del discernimento e dell'attuazione delle decisioni.

Nella fase della *preparazione* e nello studio delle opzioni sarà innanzitutto importante definire, a cura del Superiore maggiore competente e del suo Consiglio o mediante l'istituzione di una apposita Commissione, un piano di azione che individui gli obiettivi, i tempi di durata del processo, le iniziative di consultazione finalizzate a suscitare la riflessione comune e la formulazione condivisa delle ipotesi di soluzione, nonché l'individuazione dei necessari strumenti di attuazione delle decisioni prese. L'individuazione e la scelta di un facilitatore, con specifiche competenze nell'ambito del governo e delle istanze di partecipazione, contribuirebbe a garantire al processo una migliore organizzazione e

[28] Cf J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Àncora, Milano 1989, 77. L'autore suggerisce che «si può fare approvare le decisioni del Superiore generale da un Capitolo successivo».

[29] Al riguardo si rimanda a F.G. MORRISEY, *The restructuring of Province in a Religious Institute*, in *The Jurist* 62 (2002), 114-130; T. MERLETTI, *Ristrutturazione: parabola del declino o opportunità per gli Istituti religiosi femminili?,* in *Vita Consacrata* 96 (2015), 207-232.

capacità di analisi, la riduzione di conflitti, un maggiore coinvolgimento e partecipazione e la soluzione dei problemi.

Nella fase del *discernimento* istituzionale occorrerà puntare al massimo coinvolgimento dei soggetti interessati mediante un processo interattivo di valutazione basato su criteri obiettivi e condivisi in grado di raccogliere le differenti istanze ed aspettative. In questa fase dovranno essere coinvolte le istanze partecipative istituzionali sia a livello di circoscrizione (assemblee, consigli allargati, commissioni permanenti, ecc.) sia a livello locale, in particolare i superiori locali quali animatori delle rispettive comunità. Nel processo di discernimento non deve mancare un'attenzione alle istanze ecclesiali attivando un dialogo con gli Ordinari diocesani interessati, attento ad intercettare le domande e i bisogni del territorio.

A seguito della *decisione,* presa a norma di diritto mediante formale decreto della competente autorità, si dovrà attivare un percorso di attuazione che coinvolga, insieme alle figure istituzionali preposte tra cui in particolare gli economi, esperti e consulenti esterni. Nel caso di fusione o di unione di più parti dotate di personalità giuridica pubblica, specie in presenza di rapporti concordatari, occorrerà estinguere la configurazione civilistica, attivando i necessari passaggi burocratici relativi all'intestazione dei beni e ai passaggi di proprietà. In questa fase in conformità alle norme sia canoniche che civili particolare attenzione dovrà essere posta alla sistemazione dei beni artistici e all'organizzazione degli archivi con il loro contenuto di dati sensibili oltre che storico.

2.4. Come procedere quando il diritto proprio non prevede la riorganizzazione

Nel caso in cui le Costituzioni non prevedano norme circa la riorganizzazione delle circoscrizioni, o perché l'Istituto non conosce divisioni in parti o perché semplicemente omesse, oltre ai passaggi sopra indicati, dopo la fase del discernimento istituzionale, attuato con il coinvolgimento delle varie istanze di governo, consultive e dei membri, sarà opportuno disporre un piano *ad experimentum*, il più possibile chiaro e completo nelle modalità e nei tempi. Detto piano potrà essere sottoposto all'Autorità competente ad approvare le Costituzioni (la Santa Sede per gli Istituti e Società di diritto pontificio, il Vescovo della sede principale per quelli diocesani) con la richiesta della licenza per procedere alla sperimentazione. Detta richiesta dovrà contenere le motivazioni e specificare come si è giunti alla decisione della riorganizzazione delle circoscrizioni, nonché le opportune norme di carattere transitorio, insieme con i tempi entro i quali terminare la sperimentazione. A sua volta l'Autorità competente provvederà mediante un decreto scritto a concedere l'approvazione *ad experimentum*. Effettuata nei tempi previsti un'opportuna e accurata valutazione dell'esperimento il Capitolo generale procederà alla votazione di approvazione delle modifiche e delle relative norme da integrare nelle Costituzioni, da sottomettere infine alla Sede Apostolica per la approvazione.

3. Ridimensionamento degli Istituti tra riduzione del personale, (quasi) immutata gestione delle opere e autoreferenzialità

Tra gli aspetti problematici e le sfide che essi pongono ai nostri Istituti oggi vi è certamente quello che concerne il ridimensionamento.

La concreta situazione del ridimensionamento organico degli Istituti a fronte della immutata quantità di opere sostenute dai religiosi determina la ricerca di soluzioni che, in mutate condizioni, possano garantire la continuità e la tutela del carisma proprio dell'Istituto.

Un aspetto positivo che potrebbe derivare dalla riorganizzazione potrebbe rinvenirsi sulla focalizzazione attorno all'essenzialità del carisma, nella prospettiva di un effettivo aggiornamento. Il rischio, tuttavia, di tale attenzione potrebbe essere una certa autoreferenzialità, perdendo i contatti abituali ed il confronto con altri Istituti e, talvolta, anche una certa distanza dal cammino delle Chiese particolari.

In tal modo, vi è il rischio di una vera implosione che non permette di iniziare processi di elaborazione culturale ed ecclesiale aperti al futuro, presi come sono i nostri Istituti dalla fatica nel ricercare nuove vocazioni, dalla difficoltà dei rapporti tra generazioni e culture, dalla "necessità" di mantenere opere ormai insostenibili con forze ormai esigue, dal prolungarsi della vita con un numero sempre più alto di religiosi anziani.

Sarebbe auspicabile una maggiore parresia evangelica che permetta di realizzare sempre più servizi qualificati in ambiti in cui è difficile impegnarsi come singoli Istituti[30]. Esempi ben riusciti in tal senso si possono ritrovare nella collaborazione tra Istituti nell'ambito della formazione[31] o della comunione tra carismi[32].

E, infine, una provocazione: a quando una cooperazione "più decisa" tra Istituti e diocesi, tra Vescovi e Superiori Maggiori, che indichi una strategia progettuale di Chiesa che abita il medesimo territorio?

---

[30] Cf I. SIVIGLIA, *Collaborare: un nuovo nome della comunione*, in AA.VV., *Collaborare nel tempo delle diversità. Tra generazioni, tra uomo e donna, tra Istituti*, Il Calamo, Roma 2005, 12-13; 30-31.

[31] CIVCSVA, Istruzione *Attenta alle condizioni*, La collaborazione inter-Istituti per la formazione, 8 dicembre 1998.

[32] CIVCSVA, Istruzione *Contemplando il volto*, Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio, 19 maggio 2022.